

REGOLAMENTO LICENZE

A. GENERALITA

Art. 1: Nozioni

Per partecipare ad un campionato di Lega Nazionale A e di Lega Nazionale B, una società deve aver ottenuto una licenza.

Art. 2: Tipo e validità della licenza

La LNBA emette due generi di licenza :

- La licenza A che permette a una società di partecipare al campionato svizzero di Lega Nazionale A ;
- La licenza B che permette a una società di partecipare al campionato svizzero di Lega Nazionale B, ad eccezione del punto 2 qui sotto.
- Una società promossa dalla 1.a Lega Nazionale in Lega Nazionale B è esentato dal presentare una domanda di licenza per la sua prima stagione in Lega Nazionale B.
- La licenza è valida per la durata della stagione per la quale è stata concessa.

Art. 3: Condizioni della licenza

La licenza deve essere richiesta sulla base della qualifica sportiva della prima squadra della società e, se fosse il caso, pure sulla sua seconda squadra.

La licenza è concessa esclusivamente alle società membri della LNBA, anche nel caso che la gestione della prima squadra, rispettivamente della sua seconda squadra, sia stata affidata a un'altra entità.

L'ottenimento della licenza dipende dalla:

- consegna dei documenti richiesti ;
- garanzia di efficienza economica ;
- verifica che la società ottemperi alle condizioni giuridiche, di infrastrutture, sportive ed amministrative ;
- garanzia che la società non abbia scoperti finanziari nei riguardi della LNBA e di Swissbasketball.

Il comitato della LNBA stabilisce gli allegati al presente regolamento che sono i documenti necessari da allegare alla richiesta di licenza.

Art. 4: Autorità competenti in materia di licenza

Le autorità della LNBA competenti in materia di licenza sono :

- Il delegato alle licenze (DL), nominato dal Comitato della LNBA, è incaricato di raccogliere le richieste e i documenti presso le società secondo le competenze previste dal presente regolamento ;
- la commissione delle licenze (CL), che decide in prima istanza sulle domande di licenza ;

- la commissione d'appello della CL (CACL), che decide in maniera definitiva sui ricorsi contro le decisioni della CL.

I membri dell'autorità in materia di licenze sono tenuti a trattare in modo confidenziale e riservato le informazioni di cui vengono a conoscenza ed a utilizzare i dati unicamente nel quadro delle attività relative alle licenze. Sono tenuti a firmare un impegno in questo senso ed è previsto un apposito formulario.

B. PROCEDURA DI LICENZA

Art. 5: Informazione ed invio dei documenti alle società

Il delegato alle licenze informa le società che devono presentare entro il 31 gennaio una richiesta di licenza A o B, secondo la licenza in loro possesso a tale data.

Al più tardi entro il 30 novembre dell'anno prima, il delegato alle licenze invia alle società i documenti necessari.

Art. 6: Richiesta di licenza

Le società devono depositare la loro richiesta di licenza entro il 31 gennaio (fa stato il timbro postale), fanno eccezione i casi citati al punto 3.

La società candidata richiede la licenza corrispondente alla categoria di gioco nella quale è sportivamente qualificato. Se la società candidata ha una seconda squadra in Lega nazionale B, chiede la licenza pure per questa categoria; in questo caso le licenze A e B sono incluse nello stesso dossier che deve includere le due squadre. In questo caso, la licenza B non potrà essere ottenuta per la seconda squadra se dalla CL non sarà concessa la licenza A.

Le società di LNB promosse in LNA devono presentare una domanda di licenza A entro 10 giorni dalla loro promozione.

La richiesta di licenza deve essere inviata per lettera raccomandata al delegato alle licenze allegando tutti i documenti necessari.

Le richieste di licenza presentate dopo la scadenza dei termini sono irricevibili.

Art. 7: Registrazione dei dossier da parte del delegato alle licenze

Il delegato alle licenze verifica se la domanda è stata inviata entro i termini e se è completa di tutti i documenti necessari.

In caso di dubbio sul rispetto dei termini di consegna del dossier, chiede alla società candidata di presentare la ricevuta di lettera raccomandata e/o di tutti i documenti necessari, tenendo conto che è compito della società candidata provare di aver rispettato la scadenza dei termini.

Se il dossier è incompleto, il delegato alle licenze comunica alla società la lista dei documenti mancanti concedendo un termine di 5 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per fornirli e con l'avvertimento che in caso di ulteriore ritardo gli stessi non saranno presi in considerazione dalla CL.

Il delegato alle licenze trasmette in seguito i dossier alla CL, con il suo rapporto sulla registrazione di ogni dossier aggiungendo pure le copie degli eventuali scambi di corrispondenza con la relativa società.

La verifica e l'apprezzamento sui dossier da parte del delegato alle licenze si riferiscono unicamente al controllo formale dei documenti necessari; in nessun caso si riferiranno al loro contenuto, alla validità, all'adeguatezza degli stessi.

Art. 8: Esame dei dossier da parte della CL

La CL può richiedere, a completamento del dossier, documenti o informazioni complementari alla società e concedere per questo un ulteriore termine d'invio. Nonostante ciò, i documenti non presentati nonostante la richiesta del delegato alle licenze, non potranno più essere inseriti nel dossier della CL.

Se dei documenti o delle informazioni sono ottenute da terzi, la CL informa la società e gli concede un piccolo termine per fornire osservazioni.

La CL fissa un'udienza di esame e discussione alla quale la società coinvolta è convocata. La CL informa la società convocata che la decisione sarà presa anche qualora non sarà presente alcun suo rappresentante. D'ufficio o su richiesta può pure dispensare la società dal presenziare all'udienza.

Art. 9: Decisione

La CL tiene in considerazione i fatti conosciuti al momento in cui valuta la richiesta.

La CL può concedere una licenza, con o senza restrizioni, oppure rifiutarla. Se il dossier presentato è completo e se la licenza è accordata senza condizioni, la procedura è gratuita. In caso contrario, la CL addebiterà i costi di procedura alla società coinvolta.

Non sono fornite motivazioni sulle decisioni ad eccezione dei casi di rifiuto della licenza o dell'ottenimento della stessa con restrizioni.

La decisione è notificata per iscritto alla società interessata ed alla LNBA entro il 31.03, con le indicazioni sul possibile ricorso e sui termini dello stesso.

Art. 10: Licenza con condizioni

Se la CL concede una licenza con condizioni, comunica alla società candidata interessata un termine entro il quale (o al termine del quale) deve dimostrare che sono rispettate le condizioni richieste.

Se alla scadenza del termine la società non ha soddisfatto le esigenze della CL, si applica l'articolo 24.

Art. 11: Rifiuto della licenza

Il rifiuto di una licenza può essere deciso unicamente a maggioranza dei membri della CL.

Se la CL rifiuta la licenza A alla società candidata, la stessa è relegata in prima Lega Nazionale. In caso di un eventuale ricorso, la società candidata potrà eventualmente richiedere anche la licenza B.

Una società che non ottiene una licenza B è relegata in prima Lega Nazionale.

I posti vacanti risultanti da queste relegazioni, potranno essere riempiti dal comitato della LNBA che decide sovranamente.

C. PROCEDURA DI RICORSO

Art. 12: Ricorso

Contro la decisione della CL può essere inoltrato ricorso presso la Commissione d'appello della CL (CACL).

Art. 13: Qualifica di ricorso, termine e forma

Solo la società coinvolta dalla decisione della CL può ricorrere contro la decisione, escluse naturalmente altre società candidate alla licenza.

Il termine di ricorso è di dieci giorni dalla notifica della decisione della CL.

Il ricorso deve essere redatto in forma scritta, essere firmato dal ricorrente, e va inviato in quattro esemplari alla CACL, per lettera raccomandata.

Art. 14: Anticipo spese

La società ricorrente deve procedere al versamento dell'anticipo delle spese per CHF 800.— (ottocento franchi) sul conto della LNBA ed aggiungere copia della ricevuta del versamento nell'annuncio del suo ricorso.

L'assenza della prova di versamento nei termini previsti, rende irricevibile il ricorso.

In caso di ritiro o irricevibilità del ricorso, l'anticipo delle spese rimane acquisito dalla LNBA.

Art. 15: Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere la motivazione precisa della contestazione della decisione come pure le conclusioni del ricorrente.

Il ricorrente deve allegare al suo ricorso tutti i documenti o i mezzi a sua disposizione a sostegno della sua richiesta.

Sono ammessi presunti nuovi fatti o nuove prove.

Art. 16: Ricorso chiaramente irricevibile

La CACL può rifiutare a priori di trattare un ricorso manifestamente irricevibile.

Art. 17: Effetto sospensivo

Il deposito di un ricorso ha automaticamente effetto sospensivo.

Art. 18: Trasmissione del dossier

A ricezione di un ricorso, la CACL richiede alla CL l'invio del dossier completo.

Art. 19: Allestimento di un dossier

Di base, la CACL decide in base al dossier, senza procedere a verifiche.

Se ritenuto necessario, la CACL può sentire il ricorrente, valutare le prove e fissare un'udienza di discussione.

Art. 20: Decisione

La CACL prende in considerazione i fatti al giorno in cui valuta e decide.

Se il ricorso è irricevibile, la CACL può concedere la licenza, con o senza restrizioni, oppure rifiutarla. La sua decisione è definitiva.

Gli articoli 10 e 11 sono applicati per analogia.

La CACL rende noto le sue decisioni al più tardi entro il 31.05 dello stesso anno e le notifica per lettera raccomandata alle società interessate e alla LNBA.

Art. 21: Spese

Nella sua decisione, la CACL include pure le spese della procedura di ricorso.

Le spese sono messe in carico del ricorrente sia in caso di decisione avversa che in caso di rinuncia. Inoltre se il ricorrente non adempie alle condizioni richieste per la licenza al momento in cui la CL ha valutato il caso, ma le adempie al momento della decisione sul ricorso, le spese di procedura gli saranno addebitate.

Negli altri casi, la LNBA prende a suo carico le spese di procedura.

D. OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ CHE HANNO OTTENUTO LA LICENZA

Art. 22: Obbligo d'informazione

Le società che hanno ottenuto la licenza e le società candidate alla licenza sono obbligate ad informare le autorità competenti in materia di licenza e si impegnano a fornire tutte le informazioni e/o i documenti richiesti da quest'ultimi.

Durante la stagione, le società titolari di una licenza A devono inviare ogni trimestre al delegato alle licenze (il 15.1 per il periodo dal 01.10 al 31.12, il 15.4 per il periodo dal 01.01 al 31.03 e il 15.08 per il periodo dal 01.04 al 31.07 e il 15.11 per il periodo dal 01.08 al 31.10), un attestazione che tutti i salari della società e gli oneri sociali sono stati pagati integralmente. L'attestazione deve pure confermare che gli eventuali importi di imposte alla fonte siano stati prelevati e versati a chi di dovere. Inoltre al più tardi il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, le società devono inviare al delegato alle licenze un attestato delle istituzioni sociali che dichiara che gli importi dovuti al 30.06, rispettivamente al 31.12, siano stati pagati. La società deve fornire indicazioni sulle motivazioni in caso uno o l'altro di questi importi non siano stati pagati.

Se la società non fornisce spontaneamente al delegato alle licenze le attestazioni richieste al paragrafo 2, riceverà un termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione per provvedere.

Durante la procedura di licenza, la società deve informare immediatamente l'autorità di decisione in caso di modifiche della sua situazione.

Qualora durante la stagione, la situazione di una società si deteriorasse fortemente, la stessa deve avvertire al più presto il delegato alle licenze.

La violazione dell'obbligo di informare porta all'applicazione dell'art. 24.

Art. 23: Obbligo di mantenimento dei criteri di licenza

La società che in corso di stagione non adempie più ai criteri della licenza ottenuta è tenuto ad informare il delegato alle licenze e cercare di rimediare alla situazione.

E. SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 24: Responsabilità disciplinari delle società

Le istanze competenti in materia di licenza possono denunciare al giudice unico una società con licenza o la società candidata alla licenza e/o i suoi dirigenti qualora la società non fornisca i documenti e le informazioni richieste, malgrado una diffida (a), fornisca documenti o informazioni false allo scopo di ingannare l'autorità (b), violi le decisioni prese nei suoi confronti (c), violi il suo obbligo di informare (d) oppure violi in altro modo il presente regolamento (e).

Il Giudice unico della LNBA può infliggere le sanzioni previste all'art. 44 al.1 del Regolamento giuridico di Swissbasketball : a (richiamo), b (multa), d (deduzione punti acquisiti o futuri) f (esclusione dalle competizioni). Può pure proibire la registrazione di nuovi giocatori durante un periodo determinato se la società non fornisce le attestazioni firmate previste all'art. 22 § 2 nonostante il sollecito del delegato alle licenze.

La procedura è prevista dal Regolamento giuridico di Swissbasketball.

Il giudice unico non controlla la validità delle decisioni in materia di licenze.

F. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25: Divergenze di testo

In caso di divergenze, fa stato la versione francese del presente regolamento.

Art. 26: Abrogazione

I regolamenti RL 105 e 107 sono abrogati .

Art. 27: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2009.